



Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

il G.E.

Vista l'istanza depositata dal professionista delegato alle operazioni di vendita, il quale ha dato atto dell'esperimento infruttuoso delle aste secondo le modalità prefissate nell'ordinanza di delega ed ha chiesto ulteriori istruzioni nonché l'integrazione del fondo spese per l'espletamento di ulteriori esperimenti d'asta;

dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione ad altri due tentativi con prezzo base d'asta ribassato del 10% avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo così come rideterminato; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta (unico valido in caso di richiesta di assegnazione) e dell'offerta minima;

ordina

al creditore procedente ovvero al creditore ipotecario di primo grado se presente di versare al delegato alla vendita un ulteriore fondo spese per € 2.000,00 entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a cura del delegato alla vendita, anche via fax o email;

avvisa

i creditori che in caso di mancato pagamento del fondo spese nel termine sopra indicato la presente procedura verrà dichiarata improseguibile per inattività delle parti;

dispone

che il professionista delegato, per le future vendite che non siano già state fissate provveda:

- a comunicare tempestivamente la necessità di un fondo spese e ove concesso il suo mancato versamento;
 - a relazionare sullo stato occupativo dell'immobile, specificando se lo stesso risulta libero o occupato sulla base di un titolo opponibile alla procedura, al fine dell'eventuale emissione dell'ordine di liberazione (avendo cura quindi di specificare i dati catastali dell'immobile staggito e l'esatto nominativo e codice fiscale dei proprietari esecutati);
 - ad indicare sino ad oggi quante richieste di accesso all'immobile siano state richieste ed eseguite;
 - a redigere ogni 6 mesi una relazione sull'attività svolta, specificamente indicando, eventualmente prendendo contatti con la SIVAG S.p.A., ove nominata custode, se l'ordine di liberazione eventualmente emesso sia stato eseguito o meno, spiegandone in tal caso le ragioni, le date delle aste tenute e i relativi prezzi base, le ragioni che ostacolano la chiusura della procedura, proponendo altresì gli strumenti atti a superare i detti ostacoli (ad es. prezzo eccessivo, mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni urbanistiche o catastali, autorizzazione all'espletamento di lavori di piccola manutenzione etc.)
- si avvisa il delegato che il mancato puntuale adempimento delle prescrizioni di cui sopra potrà essere valutato dall'ufficio al fine della revoca della delega ricevuta a norma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c..

DISPONE



che il professionista delegato nel fissare nuove vendite proceda ad effettuare un'unica pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita:

sui siti internet www.tribunale.milano.it; www.entietribunali.it; www.immobiliare.it; www.rivistaastegiudiziarie.it;

nonché, sulle pagine delle edizioni regionali lombarde, destinate alle vendite del Tribunale del distretto della Corte d'Appello di Milano, dei quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica con le seguenti modalità:

immobili fino a € 100.000

Pubblicazione sui siti con ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione
€ 195,00

Immobili di valore compreso fra € 100.000 e € 300.000

Pubblicazione sui siti con ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione
Pubblicazione su quotidiani max 350 caratteri
€ 370,00

Immobili di valore superiore a € 300.000

Pubblicazione sui siti con ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione
Pubblicazione su quotidiani max 650 caratteri
€ 470,00
Con aggiunta di foto sui quotidiani
€ 590,00

Ratifica le modalità di pubblicazione poste in essere fino alla data di comunicazione del presente provvedimento

Dispone che copia del presente provvedimento, unitamente al primo avviso di vendita successivo (nominato nel modo seguente "AVVISO DI VENDITA NUOVA PUBBLICITÀ") sia notificato al debitore esecutato, anche, ove la legge lo consenta, nelle forme di cui all'art. 492 cpc e ai creditori intervenuti e iscritti non intervenuti e depositato su PCT. Ove il deposito telematico non fosse possibile sarà sostituito dal deposito cartaceo

Milano, 23/03/2017

Il giudice dell'esecuzione
dott. *Maria Gabriella Mennuni*

